

Codice PA m-dg Ministero della Giustizia		
AOO 02003002203 - TRIBUNALE DI MANTOVA		
N. 335/2024 J.T.		07 NOV 2024
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
E
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI MANTOVA

CONVENZIONE

PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON IL GIUDICE TUTELARE NELLA REVISIONE E CONTROLLO DEI RENDICONTI PERIODICI E FINALI DEPOSITATI DA AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E TUTORI.

Il Tribunale di Mantova, nella persona del Presidente, dott. Massimo De Luca e il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova nella persona del Presidente, dott. Andrea Girelli,

Sentito il Comune di Mantova – Servizio Tutela Adulti,

PREMESSO

- a) che il Giudice Tutelare del Tribunale ordinario di Mantova è competente, fra l'altro, per i procedimenti in tema di tutele (artt. 343 e segg. c.c.) e di amministrazioni di sostegno (artt. 404 e segg. c.c.);
- b) che il numero delle procedure aperte presso il Tribunale è in costante aumento tanto da attestarsi al 30.09.2024 oltre il numero di 3000;
- c) che l'effettività della tutela demandata al Giudice Tutelare comporta, tra l'altro, necessariamente un elevato grado di pervasività del controllo circa l'operato e il rendiconto presentato dal tutore o dall'amministratore di sostegno, come peraltro imposto dall'art. 380 c.c.;
- d) che il Giudice Tutelare, nella propria attività, può valersi di ausiliari esperti in una determinata arte o professione *ex art. 68 c.p.c.*;

- e) che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova è naturale e massimo interlocutore in materia contabile;
- f) che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova si è dimostrato particolarmente sensibile alla delicatezza, all'altissimo valore sociale e ai sacrifici che richiede l'attività di tutore o amministratore di sostegno;
- g) che il controllo dei rendiconti è particolarmente oneroso e delicato nei casi di patrimoni non modesti, per tali intendendosi quelli che superano le soglie sotto indicate e in relazione ai quali, in virtù della presente convenzione, il Giudice Tutelare potrà avvalersi dell'ausilio dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili:
 - 1) persona beneficiaria che percepisca un reddito annuo sino ad € 20.000,00 circa, anche se proprietaria di un unico immobile e con disponibilità di un patrimonio mobiliare sino ad € 30.000,00;
 - 2) persona beneficiaria che percepisca un reddito annuo sino ad € 20.000,00 circa con disponibilità di un patrimonio mobiliare sino ad € 40.000,00;

CONVENGONO

Articolo 1 - Contenuto dell'attività

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'elenco formato con le modalità di cui all'art. 3, nel rispetto delle regole in tema di incompatibilità, sono ammessi a svolgere le attività di collaborazione con il Giudice Tutelare nella revisione e controllo dei rendiconti periodici e finali depositati da amministratori di sostegno e tutori.

Articolo 2 - Iscrizione all'Albo

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'Albo Mantovano in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35 d.lgs. n. 165/2001 che intendano svolgere le attività di cui all'art. 1 in collaborazione con il Tribunale di Mantova devono farne domanda al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, indicando eventuali ulteriori titoli aventi maggiore attinenza alle particolari caratteristiche dell'attività stessa (pregresse esperienze professionali, indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazioni ad incontri di studio o convegni). Il professionista che chiederà l'iscrizione nel presente elenco dovrà inoltre documentare direttamente all'ordine di appartenenza di avere sottoscritto, al momento della presentazione della domanda, idonee assicurazioni per la responsabilità civile professionale e dovrà sottoscrivere l'impegno a rinnovarle a

propria cura e spese, senza soluzione di continuità, fino a che perdurerà la sua iscrizione in detto elenco.

Articolo 3 - Valutazione delle domande

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili — previa valutazione congiunta delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata, da parte di un consigliere dell'ordine a tal fine delegato e di un magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Mantova e previo eventuale colloquio con i richiedenti da parte dei delegati, se da questi ultimi ritenuto opportuno — proporrà al Presidente del Tribunale di Mantova i nominativi dei professionisti ritenuti idonei per essere inseriti nell'elenco sopra detto.

Articolo 4 - Decreto di nomina e attività di collaborazione

Nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno sarà indicata la possibilità della nomina dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per il controllo dei rendiconti, nei casi in cui la condizione economica della persona beneficiaria superi la soglia economica prevista nella presente convenzione.

La nomina del professionista sarà effettuata dal Giudice Tutelare in occasione del deposito in cancelleria da parte dell'amministratore di sostegno o del tutore del rendiconto, anche con modalità telematiche o a mezzo PEC; la cancelleria darà comunicazione al professionista incaricato della nomina, con modalità telematiche o a mezzo PEC.

In seguito alla nomina da parte del Giudice Tutelare, l'attività sarà svolta dal professionista incaricato sui documenti messi a sua disposizione mediante deposito da parte degli interessati presso la cancelleria della volontaria giurisdizione ed inoltrati a cura della cancelleria con modalità telematiche o a mezzo PEC.

Il professionista incaricato provvederà alla restituzione del rendiconto, corredato del parere, sempre con modalità telematiche o a mezzo PEC.

La nomina avrà durata di cinque anni e per gli anni successivi alla nomina l'amministratore o il tutore depositerà il rendiconto in cancelleria e la cancelleria provvederà a inviarlo con modalità telematiche o a mezzo PEC al Dottore Commercialista o Esperto Contabile già nominato, che provvederà alla restituzione del rendiconto già corredato del parere, sempre con modalità telematiche o a mezzo PEC.

Al fine di svolgere le attività descritte, verrà adibito da parte della cancelleria uno sportello settimanale "dedicato" a tali incumbenti cui sarà preposto un volontario, previa sottoscrizione della "Convenzione per il sostegno alla realizzazione dei

servizi di volontaria giurisdizione del Tribunale di Mantova" da parte degli enti dichiaratisi disponibili.

Articolo 5 - Precisazioni

Le attività previste dalla presente convenzione:

- non comporteranno alcun onere, neanche indiretto, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia;
- non determineranno la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo, con l'Amministrazione della Giustizia;
- saranno svolte dai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel rispetto delle regole deontologiche di riservatezza e *privacy*, e di osservanza del segreto professionale in relazione alle informazioni acquisite in ordine agli atti ed ai documenti di cui prenderanno conoscenza nello svolgimento del loro incarico;
- non comporteranno l'utilizzo di apparecchiature informatiche di proprietà dell'Amministrazione della Giustizia, né l'accesso a reti informatiche dell'Amministrazione con apparecchiature di proprietà privata;
- i professionisti che hanno chiesto e ottenuto l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3 che precede, potranno: i) chiedere in qualsiasi momento di cancellarsi dallo stesso e ii) rifiutare l'incarico eventualmente ricevuto.

Articolo 6 Risoluzione

La collaborazione con il singolo Dottore Commercialista o Esperto Contabile, come peraltro la presente Convenzione, potrà essere interrotta in qualsiasi momento dal Tribunale di Mantova per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal professionista ovvero per il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel suddetto elenco, nonché, su indicazione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per motivi inerenti alla disciplina della professione.

Articolo 7— Compensi

Fermo restando che l'attività prestata in base alla presente convenzione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro e non comporta alcun onere né per l'Amministrazione della Giustizia, né per il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si conviene che al professionista incaricato di svolgere le attività di collaborazione con il giudice tutelare nella revisione e controllo di rendiconti, potrà essere riconosciuto esclusivamente un compenso, a carico della procedura, in proporzione al patrimonio risultante al termine dell'annualità presa a riferimento nel rendiconto presentato per il parere, secondo gli importi di cui alla tabella allegata.

cf.

M

Articolo 8 - Pubblicità

Il testo della presente convenzione sarà reso pubblico sul sito internet del Tribunale di Mantova. La qualifica professionale dei professionisti incaricati sarà verificabile sul sito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Mantova.

Articolo 9 - Durata e decorrenza


La presente convenzione avrà effetto per un anno dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovabile con le stesse modalità.

Mantova, li 7 novembre 2024

Per l'ODCEC di Mantova

Il Presidente dell'Ordine


Andrea Girelli



Per il Tribunale Ordinario di Mantova

Il Presidente del Tribunale

Massimo De Luca



**TRIBUNALE DI MANTOVA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

OGGI..... **7 NOV 2024**

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Antonella Bisacchi

